

**FEDERAZIONE ITALIANA DI
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA, AUTOMAZIONE,
INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI**

A E I T

**STATUTO
Versione 2004**

Capitolo I - Costituzione, scopi, attività

Art. 1 Costituzione

La Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana – AEI è stata costituita il 1° gennaio 1897 con la denominazione originale di “Associazione Elettrotecnica Italiana”, eretta in Ente Morale con R.D. 3 febbraio 1910 n° 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1910, pag. 1602, denominata come sopra con DPR 1° luglio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 263 del 26 ottobre 1964.

Dal 1° gennaio 2004 l’AEI assume il nome di “Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni”, associazione culturale a carattere federativo, nel seguito indicata con AEIT, e in essa converge l’AIIT – Associazione Italiana Ingegneri delle Telecomunicazioni, fondata nel 1962 e aderente alla associazione europea FITCE – Federation of Telecommunications Engineers of the European Community.

Art. 2 Scopi

L’AEIT ha carattere culturale e ha lo scopo di promuovere e favorire lo studio delle scienze e delle tecnologie elettriche, elettroniche, dell’automazione, dell’informatica e delle telecomunicazioni, lo sviluppo delle loro applicazioni – nell’accezione più ampia e nel loro evolversi nel tempo – nonché la crescita professionale dei propri soci negli ambiti indicati.

L’AEIT promuove l’aggiornamento professionale dei propri soci per conseguire una costante valorizzazione delle loro competenze e professionalità. Favorisce, inoltre, le relazioni culturali e sociali fra i soci mediante appropriate iniziative.

L’AEIT promuove accordi specifici con altre Associazioni esistenti che, pur mantenendo la propria indipendenza giuridica ed economica, concorrono a completare il quadro degli ambiti culturali complessivamente coordinati.

L’AEIT ha, altresì, i seguenti scopi:

- instaurare rapporti di programma con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- fornire servizi al proprio interno – soci, sezioni, associazioni e altre strutture – o a terzi, in particolare alle Associazioni esterne con le quali esistano rapporti di collaborazione;
- favorire rapporti istituzionali con università, scuole e industria o enti al fine di promuovere e sviluppare ricerche e studi integrati.

L'AEIT è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

L'AEIT può succedere e ricevere donazioni.

Può svolgere, per il conseguimento dei propri scopi sociali, tutte le attività ritenute idonee dai suoi organi competenti, purché esse non risultino in contrasto con il presente Statuto.

Art. 3 Organizzazione

L'AEIT opera in aree territorialmente definite, attraverso le sezioni, e, nell'ambito di attività culturali specifiche, attraverso le associazioni che possono essere articolate in gruppi tematici.

L'AEIT opera sul territorio nazionale ed internazionale attraverso un coordinamento effettuato dalla presidenza generale.

La AEIT può istituire ulteriori strutture organizzate definendone gli ambiti.

Art. 4 Sede

La sede dell'AEIT – denominata “ufficio centrale” – è fissata in Milano, presso la presidenza generale.

Art. 5 Finanziamento

L'AEIT provvede al proprio finanziamento mediante:

- le quote pagate dai soci;
- i proventi ottenuti con pubblicazioni, manifestazioni ed altre iniziative indirizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- i proventi dell'amministrazione del patrimonio dell'AEIT e dei fondi destinati a specifiche finalità, eredità, legati, donazioni;
- ogni altro contributo che pervenga all'AEIT.

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'AEIT è costituito:

- dall'eventuale residuo attivo dei diversi esercizi;
- dagli accantonamenti;
- da eredità, legati e donazioni;
- da ogni altro bene acquisito dall'AEIT.

All'interno del patrimonio vengono evidenziati conti finanziari attribuiti alle singole strutture dell'AEIT.

Art. 7 Anno finanziario – Rendiconto economico e finanziario

L'anno finanziario dell'AEIT decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Al termine di ciascun esercizio dovrà essere redatto un rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione della assemblea generale.

Art. 8 Amministrazione

L'amministrazione dell'AEIT è curata, per quanto di rispettiva competenza, dall'ufficio centrale e dagli organi delegati dal consiglio generale nel rispetto delle disposizioni di Legge e delle regole fissate dagli organi statutari centrali.

La gestione contabile è di competenza dell'ufficio centrale che redige e conserva le scritture contabili nonché i documenti e, inoltre, predispose annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre al consiglio generale.

Art. 9 Distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o altri capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Capitolo II - Soci

Art. 10 Soci - raggruppamenti - elenchi

Si possono associare all'AEIT, indipendentemente dalla nazionalità, persone ed enti che siano interessati all'elettrotecnica, all'elettronica, all'automazione, all'informatica, alle telecomunicazioni o alle discipline ad esse collegate.

I soci dell'AEIT si distinguono in effettivi ed onorari.

Il consiglio generale, su proposta della presidenza generale e con delibera soggetta a ratifica dell'assemblea generale, può autorizzare la formazione di raggruppamenti di soci aventi interessi affini e concedere ai soci riconoscimenti speciali o qualifiche in considerazione dell'anzianità, di benemerienze o di altri motivi.

L'elenco generale dei soci viene conservato ed aggiornato presso l'ufficio centrale. Presso ciascuna sezione e associazione viene conservato e aggiornato l'elenco dei soci di rispettiva pertinenza. Copia di tale elenco deve essere inoltrato all'ufficio centrale a cura delle presidenze di sezione e associazione.

Art. 11 Soci effettivi

Sono soci effettivi dell'AEIT le persone e gli enti che siano stati regolarmente ammessi in conformità dell'art. 12 del presente statuto.

I soci effettivi, a seconda che siano soggetti individuali o collettivi, sono denominati "soci effettivi individuali" ovvero "soci effettivi collettivi".

I soci effettivi individuali residenti in Italia afferiscono alla sezione nel cui territorio hanno la residenza, salvo motivata richiesta. I loro rapporti con l'AEIT sono amministrati, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalla sezione di afferenza e dall'ufficio centrale.

I soci effettivi collettivi possono afferire a più sezioni esercitando i loro diritti attraverso un proprio rappresentante presso ciascuna sezione di afferenza. I loro rapporti con l'AEIT sono amministrati, per gli aspetti di rispettiva competenza, dalle sezioni e dalle associazioni di afferenza, e dall'ufficio centrale.

I soci effettivi collettivi sono denominati "soci collettivi nazionali" ove intendano espletare la loro attività associativa nell'ambito nazionale.

Essi esercitano i loro diritti attraverso un proprio rappresentante presso ciascuna sezione attiva sul territorio nazionale ed un ulteriore proprio rappresentante che partecipa alla assemblea generale.

I soci collettivi nazionali afferiscono alla Presidenza generale e sono amministrati dall'ufficio centrale.

I soci residenti all'estero afferiscono alla presidenza generale ed i loro rapporti con l'AEIT sono

amministrati dall'ufficio centrale, salvo motivata richiesta.

Art. 12 Ammissione dei soci effettivi

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal consiglio generale, ovvero da altro organo sociale da questi delegato, su domanda scritta dell'interessato. La delibera di ammissione diviene efficace con il pagamento della prima quota annuale da parte dell'interessato.

Art. 13 Soci onorari

L'assemblea generale può proclamare soci onorari dell'AEIT coloro che, in Italia o all'estero, abbiano notoriamente contribuito, con studi o opere eminenti, allo sviluppo della scienza, della tecnologia o della industria relative a tutti gli ambiti dell'elettrotecnica, dell'elettronica, dell'automazione, dell'informatica, delle telecomunicazioni e delle discipline a esse collegate, ovvero abbiano contribuito in modo eccezionale al perseguimento degli scopi dell'AEIT.

I soci onorari afferiscono alla presidenza generale, godono degli stessi diritti dei soci effettivi e sono esonerati dal versamento della quota annuale.

Art. 14 Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci dell'AEIT sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le altre disposizioni emanate dagli organi statutari.

I soci effettivi sono tenuti a versare la quota annuale nella misura e secondo le modalità stabilite.

I soci in regola con il versamento della quota annuale e quelli che ne sono esentati a norma di statuto ricevono la tessera sociale. I soci individuali e i rappresentanti dei soci collettivi hanno diritto a:

- partecipare alle assemblee della propria sezione, delle associazioni e dei gruppi tematici cui aderiscono, e all'assemblea generale;
- partecipare a tutte le attività dell'AEIT secondo le modalità di volta in volta stabilite;
- frequentare la sede della sezione di appartenenza e delle altre sezioni;
- valersi delle biblioteche sociali e delle banche dati secondo i rispettivi regolamenti;
- ricevere, alle condizioni stabilite dal consiglio generale, le pubblicazioni dell'AEIT.

I soci maggiori d'età godono inoltre dell'elettorato attivo e passivo e partecipano alle elezioni, alle votazioni ed ai referendum indetti, secondo competenza, dal presidente generale ovvero dal presidente della sezione di appartenenza, dai presidenti delle associazioni di appartenenza o dai presidenti delle altre strutture organizzate cui aderiscono.

Non sono consentite limitazioni di nessuna sorta ai diritti sociali, né forme di associazione o appartenenza temporanea. La quota associativa non è trasmissibile né rivalutabile.

Art. 15 Perdita della qualifica di socio

Il socio effettivo individuale può perdere la qualifica di socio dell'AEIT per dimissioni, irreperibilità, morte, esclusione per morosità nel versamento della quota annuale e radiazione.

Il socio effettivo collettivo può perdere la qualifica di socio dell'AEIT per dimissioni, irreperibilità, scioglimento, estinzione, fusione o incorporazione in altro ente, esclusione per morosità nel versamento della quota annuale e radiazione.

La decisione circa la cancellazione da socio dell'AEIT spetta al consiglio generale ovvero ad altro organo sociale da questi delegato.

La radiazione dei soci viene disposta per indegnità. La relativa deliberazione viene assunta dal consiglio generale e deve essere ratificata dall'assemblea generale.

Il socio dimissionario è tenuto a comunicare la propria intenzione alla sezione di appartenenza ovvero alla presidenza generale, secondo competenza, con lettera raccomandata entro il 31 dicembre. Le dimissioni hanno effetto con la fine dell'anno sociale in corso.

I soci cancellati, fatta eccezione per i soci radiati, possono essere riammessi dal consiglio generale ovvero da altro organo sociale da esso delegato.

Capitolo III - Organi centrali dell'AEIT

Art. 16 Assemblea generale - composizione

L'assemblea generale è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto ed è presieduta dal presidente generale dell'AEIT o, in sua assenza, da un vice presidente generale. Qualora siano assenti anche i vice presidenti generali presiede la seduta uno dei presenti, eletto dall'assemblea a maggioranza semplice.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e collettivo ha diritto ad un solo voto. Il diritto di voto spettante ai soci collettivi è esercitato attraverso un rappresentante a ciò appositamente delegato. Non sono ammesse deleghe.

Nel caso in cui l'assemblea deliberi con voto segreto, per il calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche e le schede nulle.

Art. 17 Assemblea generale - convocazione - validità

L'assemblea generale viene convocata in via ordinaria dal presidente generale almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale. Viene altresì convocata in via straordinaria quando il presidente generale lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del consiglio generale ovvero da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'assemblea generale deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione tanto per la prima quanto per la seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'avviso deve essere diramato a tutti soci oppure pubblicato sulla rivista sociale dell'AEIT, almeno 30 giorni prima della data fissata.

In prima convocazione l'assemblea generale è valida quando sia presente almeno la metà dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 18 Assemblea generale - compiti e poteri

L'assemblea generale detiene la sovranità nella gestione della AEIT ed ha quali compiti principali:

- dare direttive per l'attività dell'AEIT;
- procedere all'esame e all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo annuale;
- approvare le candidature per l'elezione del presidente generale e dei vice presidenti generali elettivi;
- eleggere i revisori dei conti;

- deliberare sulle proposte riguardanti la proclamazione dei soci onorari e la concessione di speciali benemerienze a soci;
- ratificare le decisioni di radiazione dei soci;
- proporre e/o ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento di sezioni, di sottosezioni e la delimitazione delle rispettive aree territoriali;
- proporre e/o ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento di associazioni e gruppi tematici e la definizione dei relativi ambiti di competenza;
- proporre e/o ratificare gli accordi di collaborazione conclusi con altre Associazioni esterne all'AEIT;
- proporre e/o ratificare le decisioni concernenti la costituzione e lo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 del presente statuto e la definizione dei relativi ambiti di attività;
- proporre e/o ratificare l'instaurazione o lo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- approvare il regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- approvare le proposte di modifica dello statuto.

Art. 19 Assemblea generale - verbali

Delle deliberazioni dell'assemblea generale fa fede il verbale pubblicato per esteso sugli atti dell'AEIT e che deve essere sottoposto all'approvazione della successiva assemblea generale.

Il verbale possiede efficacia immediata ove venga letto e approvato immediatamente, ovvero sia redatto da un notaio.

Art. 20 Consiglio generale - composizione

Il consiglio generale è composto:

- dal presidente generale, dai vice presidenti generali elettivi, dal segretario generale e dagli ex presidenti generali;
- dai presidenti delle sezioni e delle associazioni;
- da consiglieri designati dalle sezioni e dai gruppi tematici, secondo modalità stabilite nel regolamento generale.
- dal presidente del Comitato Elettrotecnico Italiano.

I rappresentanti delle Associazioni esterne con le quali sono stati stipulati accordi di collaborazione saranno invitati al Consiglio senza diritto di voto.

Alle sedute del consiglio generale possono partecipare, senza diritto di voto, altre persone invitate dal presidente generale con specifiche motivazioni o per la trattazione di particolari argomenti.

Art. 21 Consiglio generale - convocazione – validità

Il consiglio generale è convocato dalla presidenza generale, preferibilmente due volte e comunque almeno una volta all'anno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei consiglieri.

Le deliberazioni del consiglio generale sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. I membri del consiglio generale possono farsi rappresentare da altri membri mediante delega nominativa scritta.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

I presidenti delle sezioni e delle associazioni possono farsi rappresentare anche dai rispettivi vice presidenti o segretari.

Art. 22 Consiglio generale - compiti e poteri

Il consiglio generale promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali e detiene tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione dell'AEIT. In particolare ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al bilancio consuntivo e quello preventivo annuale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale;
- determinare le quote annuali di associazione all'AEIT e la loro ripartizione tra sezioni, associazioni e ufficio centrale;
- ridistribuire le risorse economiche dell'AEIT per fare fronte a situazioni o esigenze particolari;
- stabilire norme in materia contabile;
- accettare eredità, legati e donazioni;
- istituire o modificare conti finanziari nell'ambito del patrimonio e designare l'organo sociale incaricato della amministrazione di ciascun conto finanziario;
- stabilire il numero dei vice presidenti generali elettivi;
- raccogliere e proporre le candidature per l'elezione del presidente generale e dei vice presidenti generali elettivi che, previa ratifica dell'assemblea generale, vengono sottoposti al voto per corrispondenza dei soci;
- eleggere il segretario generale ed i vice segretari generali, determinandone il numero;
- deliberare, su istanza degli interessati, in ordine al riconoscimento della qualifica di socio collettivo nazionale;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle sezioni e sottosezioni, determinandone l'ambito territoriale;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle associazioni, stabilendone gli ambiti di attività;
- deliberare in merito alla costituzione e allo scioglimento delle altre strutture organizzate citate all'art. 3 del presente statuto, stabilendone gli ambiti di attività;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti federativi o confederativi con altre Associazioni complementari o affini, italiane o straniere;
- deliberare in merito all'instaurazione e allo scioglimento di rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati in relazione alle materie di interesse della AEIT;
- deliberare in merito all'adesione a convenzioni, comitati e simili;
- deliberare in merito alla concessione di delega alle sezioni per la riscossione delle quote annuali;
- deliberare in merito alla sospensione temporanea, per giustificato motivo, degli eletti alle cariche della presidenza generale;
- proporre all'assemblea generale il regolamento generale ed i regolamenti speciali nonché le relative modifiche;
- proporre all'assemblea generale le modifiche dello statuto.

Per l'esercizio dei propri poteri, relativamente a specifiche competenze, il consiglio generale può conferire deleghe a propri membri, ad altri organi statutari, al direttore dell'ufficio centrale.

Art. 23 Presidenza generale – composizione

La presidenza generale è composta dal presidente generale e dai vice presidenti generali eletti, dal presidente generale uscente, che assume per un triennio la carica di vice presidente generale di diritto, e dal segretario generale.

All'elezione del presidente generale e dei vice presidenti generali elettivi procedono, mediante votazione per corrispondenza, i soci aventi diritto di voto su candidature approvate dall'assemblea generale dietro proposta del consiglio generale o di un numero di soci fissato nel regolamento generale dell'AEIT.

Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

A parità di voti, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione. all'AEIT, come definita dal regolamento generale.

Al segretario generale possono venire affiancati vice segretari generali, eletti dal consiglio generale, che operano in base a deleghe del segretario generale, al quale rispondono.

Il presidente e i vice presidenti elettivi sono eletti per un triennio ed entrano in carica all'inizio dell'anno successivo a quello della loro elezione, come specificato nel regolamento generale. Il loro mandato non è rinnovabile.

Il segretario generale ed i vice segretari generali entrano in carica nel momento della loro elezione. Essi ricevono un mandato triennale rinnovabile due volte.

Art. 24 Presidenza generale - compiti e poteri

La presidenza generale ha il compito di governare e coordinare l'attività dell'AEIT, secondo le linee indicate dall'assemblea generale e dal consiglio generale, nelle rispettive competenze.

Essa propone all'assemblea generale le candidature per l'elezione dei membri del collegio dei revisori dei conti, nomina i dirigenti dell'ufficio centrale fissandone le mansioni e la retribuzione e decide altresì in ordine alla loro rimozione.

È pure compito della presidenza generale verificare che gli statuti delle Associazioni esterne, di cui all'art. 2 e con le quali l'AEIT intende statuire accordi specifici, siano compatibili con lo statuto AEIT.

Al presidente generale spetta la formulazione di indirizzi e politiche nonché la conduzione generale dell'AEIT in base alle linee stabilite dall'assemblea generale e del consiglio generale nelle rispettive competenze.

Il presidente generale ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'AEIT, con facoltà di delega ad altro membro della presidenza generale o a dirigenti dell'ufficio centrale, nonché a presidenti di sezione o delle associazioni e ai responsabili delle altre strutture organizzate, per gli ambiti specifici di competenza riportati nel Regolamento generale.

Può nominare procuratori ad negotia e ad litem in ogni sede e grado di giudizio, comprese le giurisdizioni superiori. Per singoli atti negoziali urgenti può conferire procure speciali a persone di sua fiducia, dandone notizia al primo consiglio generale successivamente convocato.

Il presidente generale convoca le riunioni della presidenza generale quando lo ritenga opportuno e può invitare a parteciparvi altre persone, se occorra trattare specifici argomenti.

Il presidente generale dell'AEIT, e chiunque sia da lui delegato, è esente da responsabilità per atti compiuti da soci quando non consti il suo consenso scritto agli atti stessi.

Il segretario generale ha il compito di soprintendere all'attività dell'AEIT dando attuazione alle direttive del presidente generale, della presidenza generale e del consiglio generale, nelle rispettive competenze.

Art. 25 Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale e di verificare la rispondenza del bilancio annuale alle risultanze dei libri e delle scritture contabili nonché alle disposizioni di legge. Il collegio dei revisori dei conti redige una relazione che viene presentata al consiglio generale e all'assemblea generale in occasione della predisposizione del bilancio consuntivo annuale.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti.

I revisori dei conti sono eletti per un triennio, in corrispondenza del mandato del presidente generale, e sono rieleggibili senza limitazione.

Capitolo IV - Sezioni

Art. 26 Compiti e organizzazione delle sezioni

Le sezioni rappresentano le strutture organizzative attraverso le quali l'AEIT, per perseguire le proprie finalità sociali nelle realtà territoriali, stabilisce il contatto diretto e vivo con i soci afferenti.

Le sezioni sono portavoce dei soci – ad esse afferenti – negli organi centrali di governo e gestione dell'AEIT nonché negli organi di governo e gestione delle associazioni dell'AEIT stessa.

A livello territoriale, fanno parte del consiglio di sezione i referenti delle associazioni dell'AEIT eletti dai soci aderenti a ciascuna di queste.

L'AEIT e le sue associazioni collaborano attivamente con le sezioni nella realizzazione delle attività culturali che queste svolgono nel territorio di pertinenza sia su tematiche concepite autonomamente dalle sezioni stesse sia su tematiche proposte e coordinate dall'AEIT e/o dalle sue associazioni.

Le sezioni territoriali collaborano con le Associazioni esterne, con le quali l'AEIT ha stipulato accordi, per la realizzazione di attività territorialmente decentrate.

Le sezioni hanno potere di rappresentanza, su delega della presidenza generale, nell'ambito territoriale di competenza e per singoli eventi.

Esse, pur non avendo autonomia patrimoniale e finanziaria, hanno autonomia di gestione economica nei limiti delle norme fissate dal consiglio generale.

Le associazioni hanno pertanto autonomia nello svolgimento delle loro attività ma sono tenute almeno al pareggio economico. Eventuali contributi di AEIT o ad AEIT devono essere concordati preventivamente.

Tutte le attività delle sezioni sono regolate dalle norme contabili stabilite dal consiglio generale.

L'attività di ciascuna sezione è finanziata con una parte delle quote annuali dei soci ad essa afferenti nella misura stabilita periodicamente dal consiglio generale, con risorse raccolte direttamente in funzione di specifiche attività, con risorse assegnate dalla presidenza generale e con i proventi della amministrazione del conto finanziario ad essa attribuito.

Nel regolamento generale sono definite e precisate le modalità relazionali con le associazioni interne e i gruppi tematici.

Art. 27 Costituzione delle sezioni

Per la costituzione di una sezione occorre la richiesta scritta di soci residenti nell'area territoriale in cui la sezione stessa dovrebbe avere sede, secondo modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 28 Organi delle sezioni

Sono organi delle sezioni: l'assemblea di sezione - costituita dai soci con diritto di voto -, il consiglio di sezione e la presidenza di sezione.

Art. 29 Assemblea di sezione - composizione - convocazione – validità

L'assemblea di sezione è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto afferenti alla sezione.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea di sezione deve essere convocata in via ordinaria dal presidente della sezione almeno una volta all'anno e deve essere tenuta entro il mese di febbraio in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale già esaminato dall'ufficio centrale per la verifica del rispetto delle norme contabili.

L'assemblea di sezione può essere convocata in via straordinaria dal presidente di sezione ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata dal consiglio di sezione oppure da almeno un quarto dei soci della sezione aventi diritto di voto. Nelle sezioni con più di quattrocento soci è sufficiente che la richiesta sia avanzata da cento soci che soddisfino alle condizioni sopra indicate.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea di sezione è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci effettivi della sezione.

In seconda convocazione l'assemblea di sezione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 30 Assemblea di sezione – Consiglio di sezione - compiti e poteri

L'assemblea di sezione elegge il consiglio di sezione, secondo modalità stabilite nel regolamento generale, ratifica il rendiconto annuale e il piano economico preventivo e ha, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati nel regolamento generale.

Al consiglio di sezione spetta, in particolare, l'elezione del presidente di sezione nonché tutti i compiti e i poteri ad esso espressamente riservati dal regolamento generale

Art. 31 Costituzione di Sottosezioni

Nell'ambito territoriale di ciascuna sezione possono essere costituite sottosezioni aventi competenza territoriale più limitata, secondo modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 32 Scioglimento delle sezioni e delle sottosezioni

Una sezione può essere sciolta mediante delibera del consiglio generale, ratificata dall'assemblea generale, su proposta della presidenza generale, ovvero dell'assemblea della sezione interessata approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Una sottosezione può essere sciolta per decisione del consiglio generale, su proposta della presidenza generale ovvero dell'assemblea della sezione competente, approvata con una maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Capitolo V – Associazioni**Art. 33 Compiti e organizzazione delle associazioni e dei gruppi tematici**

Le associazioni perseguono le finalità dell'AEIT nell'ambito delle attività culturali specifiche di

loro competenza secondo le linee direttive dell'assemblea generale di AEIT nonché le indicazioni del consiglio generale di AEIT e della presidenza di AEIT.

Hanno potere di rappresentanza per delega del Presidente di AEIT mentre i loro rapporti patrimoniali e finanziari sono regolati come detto in seguito.

La attività di ciascuna associazione è finanziata con una parte della quota associativa di AEIT in relazione al numero dei soci che l'hanno scelta nonché con le risorse raccolte direttamente in funzione delle specifiche attività e con i proventi dell'amministrazione del conto finanziario ad esse attribuito.

Le associazioni hanno pertanto autonomia nello svolgimento delle loro attività ma sono tenute almeno al pareggio economico. Eventuali contributi di AEIT o ad AEIT devono essere concordati preventivamente.

La gestione contabile delle associazioni è condotta dall'ufficio centrale in base alla documentazione predisposta dalle associazioni secondo criteri uniformi. Tutte le attività relative sono regolate dalle norme contabili stabilite dal consiglio generale di AEIT.

Le associazioni cooperano con la presidenza e il consiglio di AEIT e con le sezioni territoriali per il perseguimento degli scopi di AEIT nello specifico campo di attività ad esse riservato.

Le associazioni devono quindi tenere conto delle organizzazioni territoriali, cioè delle sezioni, e richiedere il loro appoggio, specie nelle manifestazioni.

Le singole associazioni, in accordo con quanto stabilito nei propri regolamenti, possono intraprendere autonomamente ogni iniziativa coerente con le finalità a esse attribuite.

Possono altresì promuovere e mantenere i collegamenti con organismi omologhi di associazioni affini o complementari italiane e straniere.

Il presidente generale dell'AEIT, d'intesa con il consiglio generale, vigila che tutte queste attività non siano in contrasto con la natura, le finalità e lo statuto dell'AEIT.

Gruppi tematici

I gruppi tematici in cui le associazioni possono essere articolate esercitano la funzione di incubazione e di stimolo per importanti iniziative culturali, scientifiche e di promozione delle associazioni su tematiche di settore o di tipo interdisciplinare, secondo quanto riportato nel regolamento generale o in quello specifico della associazione.

Art. 34 Costituzione delle associazioni

La presidenza generale, su iniziativa propria o, come stabilito in regolamento generale, in base alla proposta di un comitato promotore, può promuovere la costituzione di un'associazione relativa ad un definito ambito culturale affidando la verifica di fattibilità ad una commissione composta da cinque soci effettivi.

Il parere della commissione viene trasmesso al presidente generale con l'indicazione degli ambiti di attività e delle modalità di finanziamento e di partecipazione.

Il presidente generale sottopone il parere della commissione al consiglio generale che delibera in merito alla costituzione di un'associazione ed all'assemblea generale per la ratifica.

A seguito della ratifica da parte dell'assemblea generale l'associazione si intende costituita se, entro il termine stabilito nella delibera medesima, vi abbia aderito il numero di soci stabilito dal regolamento generale.

Art. 35 Organi delle associazioni

Sono organi di una associazione: l'assemblea dell'associazione – costituita dai soci con diritto di voto che hanno aderito all'associazione – il consiglio di associazione e la presidenza di associazione.

Art. 36 Assemblea delle associazioni - composizione - convocazione – validità

L'assemblea dell'associazione è costituita da tutti i soci aventi diritto di voto aderenti all'associazione.

Ciascun socio individuale – effettivo ovvero onorario – e ciascun rappresentante di un socio collettivo ha diritto a un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea dell'associazione viene convocata in via ordinaria dal presidente dell'associazione almeno una volta all'anno.

L'assemblea dell'associazione può essere convocata in via straordinaria dal presidente dell'associazione ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un decimo degli aderenti con diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aderenti ovvero deve essere pubblicato sugli Atti dell'AEIT almeno trenta giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea dell'associazione è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei soci effettivi aderenti al gruppo.

In seconda convocazione l'assemblea dell'associazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 37 Assemblea delle associazioni - compiti e poteri

L'assemblea dell'associazione elegge il consiglio dell'associazione ed ha, inoltre, tutti i compiti ed i poteri ad essa riservati dal regolamento generale.

Art. 38 Consiglio delle associazioni - composizione - convocazione - validità

Il consiglio dell'associazione è composto da membri, in numero generalmente compreso fra cinque e venticinque, eletti dall'assemblea fra gli aderenti all'associazione.

La composizione deve rappresentare, per quanto possibile, le diverse categorie degli aderenti.

Il consiglio dell'associazione è convocato in via ordinaria dal presidente dell'associazione stessa almeno una volta all'anno. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i membri almeno quindici giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio dell'associazione può essere convocato in via straordinaria dal presidente dell'associazione ovvero dalla presidenza generale; entrambi possono agire di propria iniziativa oppure su richiesta avanzata da almeno un quinto dei consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con telegramma, fax o simili (quali via telematica) purché almeno cinque giorni prima della seduta.

Le deliberazioni del consiglio dell'associazione sono assunte a maggioranza e sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. I membri del consiglio dell'associazione possono farsi rappresentare da altri membri mediante delega nominativa scritta.

Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun membro presente.

Nel caso di convocazione urgente le delibere devono ottenere la maggioranza qualificata.

Le deliberazioni del consiglio dell'associazione sono valide anche se esso non sia stato regolarmente convocato purché siano presenti tutti i membri.

Art. 39 Consiglio delle associazioni - compiti e poteri

Al consiglio dell'associazione spetta, in particolare, l'elezione del presidente dell'associazione nonché tutti i compiti ed i poteri ad esso espressamente riservati dal regolamento generale.

Art. 40 Scioglimento delle associazioni

Un'associazione può essere sciolta mediante delibera del consiglio generale, ratificata dall'assemblea generale, su proposta della presidenza generale, dell'assemblea generale dell'AEIT ovvero dell'assemblea dell'associazione interessata, approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Capitolo VI - Disposizioni generali

Art. 41 Regolamento generale - Regolamenti speciali

L'applicazione del presente statuto è disciplinata da un regolamento generale approvato dalla assemblea generale su proposta del consiglio generale.

Con analoga procedura possono venire emanati regolamenti speciali per particolari attività sociali, per esempio relativi a sezioni e associazioni.

Art. 42 Votazioni per corrispondenza - Referendum

L'assemblea generale e il consiglio generale, di sezione o di associazione possono essere consultati a domicilio tramite una votazione per corrispondenza, anche elettronica, o referendum.

In tali casi le schede dovranno essere diramate ai votanti almeno trenta giorni prima della chiusura della votazione, indicando sulla scheda sia l'indirizzo a cui essa deve essere restituita, sia il termine entro cui deve pervenire a tale indirizzo.

Le modalità per lo svolgimento della consultazione sono specificate volta per volta dall'organo che ha indetto la consultazione. Il voto per corrispondenza è anonimo, salvo diversa disposizione.

Nel calcolo dei voti validi non si computano le schede bianche, quelle nulle e quelle pervenute dopo il termine indicato nel momento in cui la consultazione è stata indetta.

Art. 43 Modifiche statutarie

Le proposte di adozione di un nuovo statuto o di emendamenti al presente statuto possono essere avanzate dal consiglio generale, dall'assemblea generale, da un consiglio di sezione, da un consiglio di associazione o da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

Esse, qualora ricevano l'approvazione di due terzi dei votanti del consiglio generale, vengono sottoposte ai soci aventi diritto di voto mediante referendum e si intendono approvate se ottengono il voto favorevole di due terzi dei voti validi.

Art. 44 Revoca delle cariche sociali

Ricorrendo gravi motivi, il mandato a ricoprire una carica sociale può essere revocato prima della

scadenza del termine statutario, per decisione dell'organo competente a conferire la carica di cui si tratta, assunta con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Art. 45 Controversie – arbitrato

Eventuali controversie fra i soci, le quali riguardino attività istituzionali dell'AEIT, vengono sottoposte alla decisione della presidenza generale, che funge da arbitro irrituale e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Capitolo VII - Scioglimento della AEIT

Art. 46 Modalità per lo scioglimento

Lo scioglimento dell'AEIT può essere proposto dal consiglio generale o dall'assemblea generale, in entrambi i casi con una maggioranza di tre quarti dei votanti. Può inoltre essere proposto da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto, mediante domanda inoltrata alla presidenza generale.

La proposta di scioglimento deve essere diramata a tutti i soci aventi diritto di voto, a mezzo di lettera circolare raccomandata, con almeno trenta giorni di anticipo sulla data fissata per l'inizio delle votazioni.

Essa viene quindi messa ai voti mediante referendum e si considera approvata ove riporti il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.

Qualora la proposta di scioglimento sia approvata, la presidenza generale indirà una seconda votazione per corrispondenza al fine di stabilire le modalità della liquidazione, eleggere i liquidatori in numero di tre e stabilire l'assegnazione dell'eventuale avanzo patrimoniale.

Su tali questioni le decisioni saranno assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Il patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci, ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.